

Dott. Fabio Bellotti
Commercialista - Revisore dei conti

Dott. Andrea Maspero
Commercialista - Revisore dei conti

Dott.ssa Ilaria Seveso
Commercialista - Revisore dei conti

Dott.ssa Sara Busnelli
Commercialista - Revisore dei conti

Meda, 26 marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

Circolare n. 9 Derceto Cura Italia

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio

- Le vicende di questo periodo si riflettono sui bilanci 2019 innanzitutto per quanto riguarda l'informativa, ma impongono alcune considerazioni con riferimento alla data di fissazione dell'assemblea di approvazione ed alla data di chiusura dell'esercizio.
- Innanzitutto, gli effetti economici del coronavirus sui bilanci impongono l'informazione nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che riguarda tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, con esclusione delle micro imprese (art. 2427, n. 22-quater del C.C.).
- Il principio contabile Oic 29 precisa che si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Si deve fornire la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.
- Bisogna distinguere le società che non usufruiscono della possibilità di prorogare l'assemblea di approvazione del bilancio prevista dal D.L. 18/2020, da quelle che ne usufruiscono. Per le prime gli amministratori devono predisporre la bozza di bilancio entro il mese di marzo e, pertanto, le informazioni relative ai fatti in questione sono quelle riconducibili a tale data (salvo eventuali successive informazioni che potrebbero rendere necessaria un'integrazione), mentre per le società che usufruiscono del maggior termine di 180 giorni, gli amministratori dovranno riportare in nota integrativa le informazioni disponibili sino al mese di giugno. Allo stato attuale, è difficile prevedere quale delle due situazioni sia "preferibile".

Continuità aziendale da indicare nella nota integrativa

- Il problema della continuità aziendale va affrontato distinguendo le società che chiudono il bilancio al 31.12.2019 da quelle che hanno l'esercizio "a cavallo".
- Per le società che chiudono il bilancio al 31.12.2019, anche nell'ipotesi di approvazione del bilancio nei 180 giorni, ipotizzare l'assenza di continuità può essere prematuro e potrebbe portare a scelte affrettate o, peggio, errate: si tratta di dare nella nota integrativa l'informativa il più possibile completa.
- Invece, per le società con esercizio "a cavallo" del 31.12 l'analisi presenta aspetti più delicati.

- L'Oic 11 precisa che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Nella nota integrativa devono essere indicate, se esistenti, le incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Istruzioni sulla moratoria dei prestiti e linee di credito

- L'Abi (Associazione bancaria italiana), con la circolare 24.03.2020, ha fornito indicazioni sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D.L. 18/2020.
- Nello specifico, vengono fornite le prime istruzioni sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e sui nuovi interventi del Fondo di garanzia per le Pmi.

Bonus fiscale per locazione di immobili categoria catastale C/1 riservato a esercenti attività d'impresa

- L'art. 65, c. 1 del D.L. 17.03.2020, n. 18 prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il successivo c. 2 stabilisce che il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Tanto premesso, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" ([risoluzione 20.03.2020, n. 13/E](#)).
- L'agevolazione spetta al conduttore, è riservata ai soggetti esercenti attività d'impresa (perciò non a professionisti, autonomi ed enti non commerciali che non esercitano attività d'impresa) e non si applica alle attività che restano aperte durante l'emergenza coronavirus, individuate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11.03.2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari e le edicole).
- Tra i dubbi, resta da capire se il bonus sia legato al pagamento regolare del canone.

Indennità di 600 euro anche ai collaboratori sportivi

- Indennità di € 600 anche ai collaboratori sportivi di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, è quanto prevede l'art. 96 del [D.L. 18/2020](#) Cura Italia.
- Si tratta della stessa indennità riconosciuta dall'art. 27 ad autonomi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'assicurazione obbligatoria ed alla gestione separata Inps.

Agevolate anche le donazioni raccolte con il crowdfunding

- Con riferimento ai contributi erogati da finanziatori, a livello generale, se si tratta di persone fisiche, quest'ultime potranno ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità delle somme donate in base a quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. g), i) e l-quater del Tuir.

- Per le erogazioni effettuate da soggetti Ires, andranno vagliati i requisiti di cui all'art. 100 del Tuir per la deducibilità come oneri di utilità sociale.
- Inoltre, per le erogazioni liberali effettuate nel 2020 per far fronte all'emergenza coronavirus, sono applicabili alle erogazioni le agevolazioni previste dall'art. 66 del [D.L. 18/2020](#): per le persone fisiche (e gli enti non commerciali) una detrazione del 30%, per un importo fino a € 30.000; per i titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 della L. 133/1999 (cioè deducibilità integrale).

Perdite e rivalutazione dei beni d'impresa

- La proroga per l'approvazione dei bilanci 2019 consente di effettuare ulteriori valutazioni in merito all'applicazione della rivalutazione dei beni d'impresa.
- Tale operazione genera un incremento del patrimonio netto che rileva per alcuni istituti fiscali, come ad esempio il limite massimo di patrimonio netto per Ace, ma soprattutto sotto il profilo civilistico, conferendo, ad esempio, alla società un migliore rating per l'accesso al credito.
- **Ciò consentirà anche di fronteggiare meglio le eventuali perdite che potrebbero emergere nel 2020.**
- L'impatto dell'emergenza sanitaria e le inevitabili perdite che le imprese registreranno nel 2020 renderanno, in molti casi, necessario eseguire un ricalcolo dell'acconto in forte diminuzione e ciò potrebbe generare, per alcune imprese, una certa dose di liquidità che potrebbe essere utilizzata per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, che può essere oggetto di compensazione, fermo restando il rispetto delle regole disposte dal [D.L. 124/2019](#).

Faq e diapositive per coronavirus

- Sul sito Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state pubblicate le [faq](#) relative al blocco dei versamenti e delle rate scadenti nel periodo 8.03-31.05.2020.
- Pubblicate, altresì, [diapositive](#) che illustrano le varie misure adottate dal Governo in materia fiscale per contrastare gli effetti negativi del contagio sull'economia.

Proroga dei versamenti per enti del Terzo settore e sport

- L'art. 61 del decreto "Cura Italia" ([D.L. 18/2020](#)) prevede che i versamenti in scadenza fino al 30.04.2020 sono sospesi, con possibilità di pagare entro il 31.05.2020 (o in rate mensili da maggio, fino a un massimo di 5).
- Negli stessi termini si può provvedere ai versamenti Iva in scadenza a marzo. In questa ipotesi ricadono Onlus, Odv e Aps, iscritte nei rispettivi registri, che potranno rinviare i versamenti a prescindere dal volume di ricavi. L'approvazione dei bilanci slitta al 31.10.2020.
- La sospensione dei pagamenti è prevista anche per enti di promozione sportiva, Asd e Ssd, con possibilità di rinviare a giugno i versamenti di ritenute, contributi e premi assicurativi. Per questi enti scatta anche la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020 (art. 62) e che potranno essere effettuati entro il 30.06.2020 (si pensi all'invio del modello Eas).
- Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 12/E/2020](#), ha fornito indicazioni sull'ambito applicativo del rinvio dei versamenti fiscali e previdenziali di cui all'art. 61 del [D.L. 18/20](#), applicabile a specifiche categorie di enti non profit e ai soggetti che esercitano l'attività in determinati
- settori (quali turismo, ristorazione, sport, cultura, formazione, assistenza).

Misure a favore di imprese e ai lavoratori autonomi

- Le misure di sostegno finanziario previste dall'art. 56 del [D.L. 18/2020](#) trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.
- Imprese e professionisti potranno fruire di una moratoria fino al 30.09.2020 sulle revoche delle aperture di credito e dei prestiti accordati da banche e da intermediari finanziari, nonché della sospensione dei versamenti delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti, oltre che dei canoni di leasing fino alla predetta data.
- Attraverso una delle note esplicative presenti sul proprio sito ufficiale, il Mef ha chiarito espressamente che non solo le micro (le cosiddette partite iva), piccole e medie imprese (Pmi), ma anche i professionisti e le ditte individuali beneficiano della prevista moratoria sui prestiti concessi dalle banche.

Rinvio dei modelli Intrastat rinviato al 30.06

- L'art. 62 del decreto Cura Italia ([D.L. 18/2020](#)) prevede la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'08.03 ed il 31.05.2020. Misure specifiche sono invece previste per i versamenti e per l'effettuazione delle ritenute alla fonte e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.
- Bloccati tutti gli adempimenti tributari con scadenza entro il 31.05, con la sola eccezione di quelli collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
- Pertanto, salta anche la presentazione dei modelli Intrastat che, come sottolineato anche dalle Dogane, slitta al 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni (e non domani 25.03).
- Rinvia anche la presentazione dell'esterometro relativo al 1° trimestre.

Riunioni di consigli di amministrazione e colleghi sindacali

- Assonime, affrontando l'art. 106 [D.L. 18/2020](#), ha chiarito che anche i consigli di amministrazione e i collegi sindacali potranno svolgersi da remoto, tramite videoconferenze o collegamenti audio, fino al 31.07.2020, nonostante questa situazione possa non essere contemplata dallo statuto.
- Di conseguenza, potrà essere deciso il rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, così come per altre fattispecie, senza la compresenza di presidenza e segretario nello stesso luogo.

Emergenza Coronavirus e terzo settore

- Ai fini dell'approvazione del bilancio, associazioni private e fondazioni possono tenere consigli di amministrazione, comitati esecutivi e assemblee in videoconferenza fino al 31.07.2020, anche se questo non è contemplato a livello statutario.
- Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus potranno approvare il bilancio 2019 entro il 31.10.2020. Entro tale termine potranno procedere alle modifiche statutarie per l'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.
- In via transitoria negli Ets è compatibile il lavoro retribuito e il volontariato.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dr. Fabio Bellotti
Dr. Andrea Maspero